



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente  |
| (MI) CERINI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BONGINI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BENAZZO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DE VITIS  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) LAPERTOSA  
Seduta del 07/11/2017

### FATTO

Con segnalazione ai sensi dell'art. 27-*bis* c.1.-*quinqüies* del D.L. 24/1/2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Prefetto di Milano ha trasmesso alla Segreteria Tecnica di questo Collegio l'istanza (inizialmente) presentata alla Prefettura di Lodi dalla ricorrente (consumatore) che lamenta di non avere potuto accedere al credito da parte di un'altra banca, estranea al procedimento, in conseguenza di un'errata segnalazione in Crif effettuata dalla banca resistente (stante la regolarità dei pagamenti relativi a un rapporto di mutuo, ad eccezione di una rata pagata in ritardo irrisorio a causa di un "disguido bancario").

La ricorrente ha chiesto quindi la cancellazione della segnalazione pregiudizievole. La banca, richiesta dal Prefetto di fornire argomentate informazioni sulla situazione rappresentata e sulla meritevolezza del credito, non ha inviato alcuna risposta, rappresentando di non essere venuta a conoscenza della segnalazione.

Il Prefetto non ha a sua volta prodotto la relazione per motivare le ragioni in base alle quali ha ritenuto necessario sottoporre la questione all'ABF, limitandosi a trasmettere "per competenza" la istanza di parte con i relativi allegati. Per tale ragione il Collegio, nella seduta del 12.9.2017, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti al Prefetto per rinnovare la comunicazione all'intermediario e per la integrazione degli atti. Il Prefetto di Milano ha quindi provveduto a rinnovare la comunicazione e a trasmettere l'argomentata risposta della banca. Con tale risposta, datata 6 ottobre 2017, la banca, ribadita la correttezza della segnalazione del nome della ricorrente in SIC, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del procedimento attivato ai sensi del disposto dell'art.27 *bis* della legge n.27/2012, dato che la questione sollevata non attiene alla valutazione del merito del credito. In subordine ha comunque contestato la fondatezza della doglianza



della cliente, giacché sono stati registrati a suo carico tre ritardi nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario e due ritardi per le rate del contratto di finanziamento, con conseguente legittimità della iscrizione in SIC; ha inoltre sostenuto di avere inviato alla cliente preventivo avviso della segnalazione, la cui mancata ricezione sarebbe da imputare al trasferimento incognito della residenza della destinataria.

## DIRITTO

Ciò premesso, giova ricordare che l'articolo 27-bis, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede che: *“Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.”*

In base alle disposizioni integrative emanate dalla Banca d'Italia (v. in particolare la sezione VI *bis* delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) tale procedura è applicabile unicamente a contestazioni che riguardano la mancata erogazione, il mancato incremento o la revoca di un finanziamento, l'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Senonché nel caso di specie la ricorrente ha chiesto, nei confronti della banca coinvolta nel presente procedimento, la cancellazione di una segnalazione pregiudizievole, che a suo avviso sarebbe illegittima e produttiva di danno concretatosi nella mancata concessione del credito da parte di altre banche.

È agevole perciò osservare che la presente controversia, avendo ad oggetto la richiesta di cancellazione di una segnalazione pregiudizievole, non riveste i caratteri di specialità necessari per ricondurla alla procedura attivabile con segnalazione prefettizia e ricade nell'ambito delle normali controversie diversamente proponibili all'arbitro bancario secondo la procedura ordinaria.

In astratto (da un punto di vista meramente formale) il procedimento prefettizio sarebbe stato esperibile nei confronti delle banche che non abbiano concesso credito, laddove invece la ricorrente qui lamenta che la banca evocata nel procedimento abbia effettuato una segnalazione illegittima, in conseguenza della quale, non quest'ultima, ma un'altra banca, estranea alla procedura, avrebbe negato la erogazione del credito.

Ne discende che l'istanza, così come proposta, è inammissibile.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara l'istanza inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA